

**FINANZIARIA 2007**  
**Legge n. 296 del 27/12/2006 pubblicata su Suppl. Ord.**  
**n. 244/L alla G.U. n. 299 del 27/12/2006**  
**in vigore da 01/01/2007**

Si ritiene utile riportare brevi “cenni” sulle principali NOVITA’ FISCALI relative alla disposizione legislativa di cui trattasi.

**ART. 1 (ARTICOLO UNICO)**

**da c. 6 a c. 9 – IRPEF 2007 – Vengono abrogate la “NO TAX area” e la “Family area”.**

**Comma 6.**

Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

**a)** all’articolo 3, relativo alla base imponibile, al comma 1, le parole: «, nonché delle deduzioni effettivamente spettanti ai sensi degli articoli 11 e 12,» sono soppresse;

**b)** l’articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Art. 11. – (Determinazione dell’imposta). – 1. L’imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
- b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;
- c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;
- d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;
- e) oltre 75.000 euro, 43 per cento.

2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, goduti per l’intero anno, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, l’imposta non è dovuta.

3. L’imposta netta è determinata operando sull’imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli articoli 12, 13, 15 e 16 nonché in altre disposizioni di legge.

4. Dall’imposta netta si detrae l’ammontare dei crediti d’imposta spettanti al contribuente a norma dell’articolo 165. Se l’ammontare dei crediti d’imposta è superiore a quello dell’imposta netta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l’eccedenza in diminuzione dell’imposta relativa al periodo d’imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi”;

**c)** l’articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Art. 12. – (Detrazioni per carichi di famiglia). – 1. Dall’imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia i seguenti importi:

**a)** per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato:

- 1) 800 euro, diminuiti del prodotto tra 110 euro e l’importo corrispondente al rapporto fra reddito complessivo e 15.000 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro;
- 2) 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 40.000 euro;
- 3) 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 40.000 euro;

**b)** la detrazione spettante ai sensi della lettera a) è aumentata di un importo pari a:

- 1) 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.000 euro ma non a 29.200 euro;

- 2) 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.200 euro ma non a 34.700 euro;
  - 3) 30 euro, se il reddito complessivo è superiore a 34.700 euro ma non a 35.000 euro;
  - 4) 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 35.100 euro;
  - 5) 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.100 euro ma non a 35.200 euro;
- c) 800 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. La detrazione è aumentata a 900 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni.

Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 220 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro. In presenza di più figli, l'importo di 95.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo. Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste alla lettera a);

- d) 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro.

2. Le detrazioni di cui al comma 1 spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

3. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

4. Se il rapporto di cui al comma 1, lettera a), numero 1), è uguale a uno, la detrazione compete nella misura di 690 euro. Se i rapporti di cui al comma 1, lettera a), numeri 1) e 3), sono uguali a zero, la detrazione non compete. Se i rapporti di cui al comma 1, lettere c) e d), sono pari a zero, minori di zero o uguali a uno, le detrazioni non competono. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime quattro cifre decimali»;

**d)** l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«**Art. 13. – (Altre detrazioni).** – 1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, pari a:

- a) 1.840 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380

euro;

b) 1.338 euro, aumentata del prodotto tra 502 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro;

c) 1.338 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro.

La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro.

2. La detrazione spettante ai sensi del comma 1, lettera c), è aumentata di un importo pari a:

a) 10 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 23.000 euro ma non a 24.000 euro;

b) 20 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 25.000 euro;

c) 30 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 26.000 euro;

d) 40 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 26.000 euro ma non a 27.700 euro;

e) 25 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 27.700 euro ma non a 28.000 euro.

3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quella di cui al comma 1 del presente articolo, rapportata al periodo di pensione nell'anno, pari a:

a) 1.725 euro, se il reddito complessivo non supera 7.500 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro;

b) 1.255 euro, aumentata del prodotto tra 470 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.500 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 7.500 euro ma non a 15.000 euro;

c) 1.255 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro.

4. Se alla formazione del reddito complessivo dei soggetti di età non inferiore a 75 anni concorrono uno o più redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall'imposta lorda, in luogo di quella di cui al comma 3 del presente articolo, rapportata al periodo di pensione nell'anno e non cumulabile con quella prevista al comma 1, pari a:

a) 1.783 euro, se il reddito complessivo non supera 7.750 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro;

b) 1.297 euro, aumentata del prodotto tra 486 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.250 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 7.750 euro ma non a 15.000 euro;

c) 1.297 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro.

5. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 50, comma 1, lettere e), f), g), h) e i), 53, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quelle previste ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, pari a:

a) 1.104 euro, se il reddito complessivo non supera 4.800 euro;

b) 1.104 euro, se il reddito complessivo è superiore a 4.800 euro ma non a 55.000 euro.

La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 50.200 euro.

6. Se il risultato dei rapporti indicati nei commi 1, 3, 4 e 5 è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali.»;

e) all'articolo 24, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Dall'imposta lorda si scomputano le detrazioni di cui all'articolo 13 nonché quelle di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a), b), g), h), h-bis) e i). Le detrazioni per carichi di famiglia non competono».

## **Comma 7.**

La norma effettua delle modifiche di coordinamento nel sistema delle ritenute fiscali tenendo conto delle modifiche apportate al TUIR.

### **Comma 8.**

Viene abrogato il cosiddetto contributo di solidarietà del 4% che scattava nei confronti dei contribuenti aventi un reddito di importo superiore a 100 mila euro e che di fatto rappresentava un ulteriore scaglione di imposta, pari al 43%, atteso che oggi per tali redditi l'aliquota marginale è pari al 45%.

### **Comma 9.**

E' introdotta una clausola di salvaguardia a favore dei soggetti che percepiscono indennità di fine rapporto, i quali possono optare per l'applicazione, in sede di tassazione separata, delle aliquote e degli scaglioni vigenti al 31 dicembre 2006.

## **da c. 13 a c. 27 – STUDI DI SETTORE.**

### **Comma 13.**

E' inserito un nuovo articolo 10-bis nella legge n. 146 del 1998, finalizzato a disciplinare la revisione degli studi di settore, stabilendo in particolare un nuovo termine triennale che al massimo deve essere rispettato per detta revisione. Inoltre, dovranno considerarsi anche i dati e le statistiche ufficiali, quali quelli di contabilità nazionale, al fine di mantenere, nel medio periodo, la rappresentatività degli studi rispetto alla realtà economica cui si riferiscono, nonché valori di coerenza, risultanti da specifici indicatori definiti da ciascuno studio, rispetto a comportamenti considerati normali per il relativo settore economico.

### **Commi 14-17.**

E' previsto che, nell'attesa della revisione degli studi di settore, saranno individuati appositi indicatori in grado di individuare maggiori ricavi o compensi.

Il comma 15 abroga la precedente disposizione che prevedeva una revisione quadriennale degli studi di settore. Trattasi di disposizione di coordinamento, attesa la previsione di revisione triennale che sarà vigente in base al nuovo articolo 10-bis della legge n. 146 del 1998. Con il comma 16 sono modificate le condizioni di applicazione degli studi di settore. In particolare, è innalzata la soglia a 7,5 milioni di euro ed è prevista l'applicazione degli studi anche nelle ipotesi di cessazione e successiva riapertura dell'attività entro sei mesi, nonché nel caso di prosecuzione dell'attività svolta da altri soggetti.

Il comma 17 inserisce una sorta di premio, mediante un nuovo comma 4-bis inserito all'interno dell'articolo 10 della legge n. 146 del 1998, stabilendo che gli accertamenti sulla base delle presunzioni semplici ma gravi precise e concordanti non può essere effettuato nei confronti dei soggetti congrui e in linea ai nuovi indicatori, salvo che non siano superati del 40% i ricavi o compensi dichiarati o comunque il valore massimo di 50 mila euro.

Almeno sei sono gli aspetti da rammentare in materia di studi di settore, che seguono le recenti modifiche apportate dal D.L. 223 del 2006:

- gli studi sono sottoposti a revisione con cadenza triennale tenendo conto sia dei dati ufficiali della contabilità nazionale, al fine di mantenere intatta la rappresentatività della procedura, sia dei valori di coerenza, risultanti da specifici indicatori, rispetto a comportamenti considerati normali nel settore economico di appartenenza;
- nell'attesa della revisione, saranno individuati specifici indicatori con cui poter individuare maggiori ricavi o compensi;
- gli studi si applicano, tra l'altro, anche per i contribuenti con un ammontare di ricavi o compensi fino a 7,5 milioni di euro, nonché per i soggetti che hanno iniziato l'attività entro sei mesi dalla data di cessazione precedente oppure in presenza di una semplice prosecuzione di attività già svolte da altri soggetti;
- è introdotta una norma che limita l'accertamento induttivo basato su presunzioni semplici, ancorché gravi, precise e concordanti, nei confronti dei contribuenti congrui e in linea ai nuovi indicatori;
- è attribuita una maggiore valenza probatoria agli studi di settore;
- sono sanzionati comportamenti volti a limitare la rappresentatività della realtà degli studi, mediante omissioni o «forzature» più o meno volute dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione,

nonché della relativa dichiarazione.

Come anticipato, il citato comma 4-bis prevede una sorta di immunità dagli accertamenti sulla base delle presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti, sulla base di una duplice condizione:

- anche a seguito di adeguamento in dichiarazione il contribuente deve risultare congruo agli studi di settore;
- devono essere soddisfatti anche i risultati dei nuovi indicatori di coerenza economica. Questo punto, peraltro, lascia presumere che gli indicatori dovrebbero essere già individuati da Gerico, seppur in senso contrario dubbi sorgono se si pensa che la procedura di conversione di detti indicatori sarà formulata solo dall'Agenzia, senza concertazione.

Se le due condizioni sono rispettate, l'accertamento induttivo non potrà essere effettuato salvo che gli importi di ricavi/compensi accertati non siano superiori del 40%, o comunque di 50 mila euro, ai ricavi/compensi dichiarati. Al riguardo, è bene sottolineare che non si tratta di una franchigia: al superamento della soglia, infatti, per l'amministrazione scatta la possibilità di effettuare un accertamento in riferimento all'intero maggior importo di ricavi/compensi.

Il nuovo comma 4-bis contiene, infine, due importanti precisazioni, riferite rispettivamente alla necessità di una adeguata motivazione e alla sua possibilità che l'intera disposizione possa non trovare applicazione.

In ordine al primo aspetto, è previsto che laddove sia possibile effettuare un accertamento induttivo lo stesso dovrà contenere nelle sue motivazioni le ragioni che inducono l'ufficio a disattendere le risultanze degli studi di settore in quanto inadeguate a stimare correttamente il volume di ricavi o compensi potenzialmente ascrivibili al contribuente.

Per quanto riguarda il secondo aspetto, invece, la chiusura del comma 4-bis è chiara: la disposizione premiale, ossia la possibilità di applicare l'accertamento induttivo ai soggetti congrui e adeguati agli indicatori, viene meno se nei confronti del contribuente siano irrogabili le sanzioni previste:

- dai commi 2-bis e 4-bis rispettivamente degli articoli 1 e 5 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471;
- dal comma 2-bis dell'articolo 32 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446.

Si tratta, nello specifico, dei commi che la stessa finanziaria si accinge a introdurre e finalizzati a aumentare del 10% le sanzioni ordinarie nelle ipotesi di infedele e omessa indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, nonché nei casi di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti, che comportino una maggiore imposta accertata o una minore imposta detraibile o rimborsabile, a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, superiore al 10% di quella dichiarata.

#### **Comma 18.**

Norma che stabilisce le annualità dalle quali avranno effetto le modifiche apportate.

#### **Comma 19.**

Si estendono anche ai soggetti non sottoposti agli studi le individuazioni degli specifici indicatori di coerenza economica che possono individuare ricavi o compensi.

#### **Comma 20.**

E' prevista l'individuazione di appositi indicatori di coerenza per l'individuazione dei requisiti minimi di continuità nello svolgimento dell'attività da parte dei soggetti Ires.

#### **Comma 21.**

E' demandata all'Agenzia delle Entrate l'approvazione degli indicatori per i soggetti Ires.

#### **Comma 22.**

E' stabilito che l'attività di controllo sarà programmata sulla base dei valori di incoerenza degli indicatori dei soggetti Ires.

#### **Comma 23.**

E' eliminato il riferimento ai periodi di imposta pari a 12 mesi per quanto concerne l'applicazione degli accertamenti sulla base degli studi di settore, attese le modifiche alle cause di esclusione e, inoltre, viene apportata una maggiore valenza probatoria agli studi di settore. In pratica, è stabilito che gli accertamenti sulla base degli studi di settore possono operarsi in presenza di ricavi o compensi dichiarati inferiori a quelli calcolati dall'applicazione Gerico.

#### **Comma 24.**

Norma che stabilisce la decorrenza degli effetti delle modifiche di cui al comma 23.

#### **Commi 25-27.**

Sono apportate con i commi 25, 26 e 27 delle modifiche agli aspetti sanzionatori in materia di studi di settore. I commi in argomento prevedono un inasprimento del 10% delle sanzioni minime e massime previste per le dichiarazioni infedeli od omesse, qualora tali violazioni siano riferite ai dati previsti per l'applicazione dello studio di settore o alle cause di esclusione o inapplicabilità degli stessi. Affinché detti incrementi possano essere applicati è necessario che il risultato accertato in termini di reddito di impresa e di professione, in base ovviamente ai dati effettivi riscontrati, sia superiore del 10% rispetto a quello dichiarato, ovvero, con la stessa misura percentuale, che tale scostamento riguardi l'imposta lorda.

Un ultimo rilievo che viene mosso ai contribuenti oggetto del controllo è quello della corrispondenza del codice attività dichiarato rispetto all'impresa economica effettivamente svolta. La presenza di una discordanza ha effetti abbastanza rilevanti, considerato che a ogni codice Atecofin corrisponde una voce imprenditoriale e a ognuna di esse è collegata uno studio o un cluster all'interno dello stesso studio.

#### **Commi 28 e 29 – ACQUISTI IN FARMACIA.**

##### **Comma 28.**

Il comma apporta due modifiche in materia di oneri deducibili e detraibili. Al fine del contrasto all'evasione, sono interessati gli articoli 10 e 15 del TUIR, nella parte in cui, in caso di acquisti di medicinali, riconoscono a seconda del soggetto interessato una deduzione dal reddito, se l'acquisto è effettuato, direttamente o nell'interesse, da un soggetto portatore di handicap, ovvero la detrazione del 19% della spesa sostenuta laddove l'acquisto avvenga da parte degli altri contribuenti.

Per fruire dei predetti benefici, viene stabilito che l'acquisto dei medicinali deve essere certificato da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario.

##### **Comma 29.**

La norma dispone che il comma 28 concernente lo scontrino parlante avrà effetto a partire dal 1° luglio 2007. Inoltre, ad attenuare un po' l'impatto della disposizione, fino a tutto il 2007, sarà possibile certificare in calce alla documentazione il codice fiscale del destinatario del medicinale.

#### **Commi 30 e 31 – COMPENSAZIONI.**

##### **Comma 30.**

Entro il quinto giorno antecedente quello in cui i titolari di partita iva intendono effettuare le compensazioni per imposte, contributi e tributi, di cui al D.Lgs. n. 241/1997, in presenza di importi superiori a euro 10.000, si rende necessario l'invio telematico, anche attraverso intermediari abilitati, di una comunicazione contenente l'importo e la tipologia dei crediti oggetto della stessa compensazione.

L'Agenzia delle Entrate potrà eventualmente rispondere entro il terzo giorno successivo a quello dell'invio restando valido, in assenza, il silenzio-assenso.

##### **Comma 31.**

Un apposito provvedimento dell'Agenzia delle entrate definirà le modalità per l'introduzione, anche progressiva, della comunicazione preventiva degli importi da compensare, con particolare riferimento alle procedure di controllo per utilizzo indebito dei crediti indicati.

## **Commi 36 e 37 – AUTO “DISABILI”.**

### **Comma 36.**

Le agevolazioni di carattere tributario (come, per esempio, l'applicazione dell'aliquota ridotta al 4%) e di altra natura riconosciuta ai soggetti «diversamente» abili e a quelli con altre minorazioni, sia psichiche che fisiche, di cui all'art. 3, legge n. 104/1992, per l'acquisto di mezzi di locomozione, sono applicabili soltanto se l'autoveicolo risulta utilizzato in via «esclusiva» o «prevalente» a beneficio dei citati soggetti.

### **Comma 37.**

Il comma prevede il recupero dell'imposta, data per differenza tra quella dovuta in assenza di agevolazioni e quella applicata per le agevolazioni spettanti al momento dell'acquisto dal soggetto con handicap o da chi per esso, per la cessione entro il biennio, sia a titolo oneroso che gratuito, delle autovetture destinate al servizio dei diversamente abili, fatto salvo il caso in cui la cessione avvenga per le esigenze derivanti dalla mutata situazione fisica o psichica.

## **Comma 43 – OBBLIGO DI RITENUTA PER IL CONDOMINIO.**

### **Comma 43.**

E' introdotto nel DPR n. 600/73 il nuovo art. 25-ter, in base al quale il condominio è tenuto ad operare una ritenuta d'acconto pari al 4% all'atto del pagamento dei corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa ancorché di natura occasionale ex art. 67, comma 1, lett. i) TUIR.

## **Commi 44 e 45 – REVERSE CHARGE.**

### **Comma 44.**

Si rende applicabile il cosiddetto «reverse charge» anche alle cessioni di oggetti di telefonia mobile, personal computer e prodotti lapidei, se il cessionario è soggetto residente in Italia e a tal fine sono state apportate le modifiche al sesto comma dell'articolo 17 DPR 633/1972, prevedendo appunto l'applicazione alle seguenti cessioni o prestazioni:

- prestazioni di servizio rese nel comparto edile da soggetti subappaltatori nei confronti di imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili o nei confronti dell'appaltatore principale o subappaltatore;
- cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa di concessione governativa;
- cessioni di personal computer e loro componenti;
- cessioni di materiali e prodotti lapidei, provenienti direttamente da cave e miniere.

Infine, con l'aggiunta di un ulteriore comma, al citato articolo 17 è stato disposto che l'applicazione del «reverse charge» può essere esteso anche a ulteriori operazioni individuate con apposito o appositi decreti del ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle disposizioni contenute nella direttiva Cee n. 69/2006 o individuate da decreto emanato ai sensi dell'art. 17 Legge n. 400/1988, nel caso di necessaria preventiva autorizzazione comunitaria.

### **Comma 45.**

Il comma dispone sulla individuazione del momento in cui decorre l'applicazione del «reverse charge» per le nuove operazioni introdotte dalle lettere b), c) e d) del sesto comma dell'art. 17 DPR 633/1972; dette nuove disposizioni si rendono applicabili alle cessioni effettuate successivamente alla data di «autorizzazione» della norma, ai sensi dell'art. 27 della direttiva Cee n. 388/1977.

## **Commi 48 e 49 – ATTI CESSIONE IMMOBILI.**

### **Commi 48 e 49.**

Viene sostituito il comma 22 dell'art. 35 del DL n. 223/2006, che ha introdotto l'obbligo di specificare negli atti di cessione di immobili, anche se soggetti ad Iva, sotto forma di dichiarazione sostitutiva, le modalità analitiche di pagamento, l'eventuale presenza di un intermediario e il relativo compenso corrisposto. Vengono ora ulteriormente dettagliati i dati da indicare riguardo al mediatore, del quale

occorrerà riportare il numero di iscrizione al ruolo camerale; in difetto di tale indicazione, il notaio dovrà inviare una segnalazione all'Agenzia delle entrate. Il successivo comma 49 opportunamente precisa che gli obblighi introdotti dal DL 223/2006 non riguardano i pagamenti anteriori, ma solo quelli effettuati dal 4 luglio 2006.

### **Comma 63 – ASSEGNO PERIODICO.**

#### **Comma 63.**

Per le persone fisiche viene introdotto l'obbligo di indicare nella propria dichiarazione dei redditi il codice fiscale del coniuge beneficiario dell'assegno periodico.

### **Commi 68 e 69 – COMPENSI PROFESSIONISTI.**

#### **Commi 68 e 69.**

A norma del comma 12-bis dell'articolo 35 del DL n. 223/2006 i compensi riscossi dai professionisti devono essere riscossi solo mediante strumenti finanziari tracciabili e non in contanti. L'emendamento prevede che il limite di 100 euro si applica a decorrere dal primo luglio 2009. Sino al 30 giugno 2008 il limite è stabilito in 1.000 euro. Dal 1° luglio 2008 al 30 giugno 2009 il limite è stabilito in 500 euro. Entro il 31 gennaio 2008 il ministro dell'economia e delle finanze presenterà al parlamento una relazione sull'applicazione della disposizione.

### **Commi 70 e 71 – IMPRESE COSTRUZIONI.**

#### **Comma 70.**

Modifiche alla deducibilità delle spese per le imprese di costruzioni. Viene soppressa la previsione di cui al comma 5 dell'articolo 93 del TUIR in relazione alla deducibilità delle opere ultrannuali. Non è più concessa la possibilità di operare secondo il metodo della commessa completata. La novità si applica alle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale la cui esecuzione ha inizio a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2006.

#### **Comma 71.**

In tema di rimanenze finali per le imprese di costruzioni di opere pubbliche viene allungato di un anno (fino a sei) il periodo in cui è possibile riportare l'eccedenza del 5% degli accantonamenti a fronte delle spese di ripristino o di sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili.

### **Commi 72 e 73 – RIPORTO PERDITE.**

#### **Commi 72 e 73.**

Novità in tema di riporto delle perdite. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione totale o parziale del reddito, la perdita riportabile è diminuita in misura proporzionalmente corrispondente alla quota di esenzione applicabile in presenza di un reddito imponibile. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile, la perdita è riportabile per l'ammontare che eccede l'utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti. La disposizione si applica ai redditi prodotti e agli utili realizzati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006.

### **Commi da 77 a 79 – SUCCESSIONI.**

#### **Commi da 77 a 79.**

In tema di successioni viene estesa la franchigia dall'imposta, prima prevista fino a un milione di euro, per i trasferimenti a titolo di donazione e successione tra coniugi e parenti in linea retta. Tale franchigia, stabilita in 100 mila euro viene apposta anche per i trasferimenti a fratelli e sorelle. Sull'eccedenza l'aliquota è fissata al 6% e, se il beneficiario è portatore di handicap l'imposta si applica solo sulla quota eccedente un milione e mezzo di euro.

Per quanto riguarda i patti di famiglia e in generale i trasferimenti intrafamiliari di aziende e quote di partecipazione al capitale sociale è disposto che i passaggi non siano soggetti a tassazione in presenza di determinate condizioni. Innanzitutto il trasferimento deve comportare l'acquisizione o l'integrazione del controllo della società; secondariamente gli aventi causa devono proseguire nell'attività di impresa o

devono detenere il controllo della società le cui quote sono trasferite per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento. Il beneficiario del trasferimento deve rendere a tal fine un'apposita dichiarazione in tal senso alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione. Il mancato rispetto della dichiarazione comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell'imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata. Resta comunque l'esclusione dell'avviamento nella determinazione della base imponibile delle aziende, delle azioni, delle quote sociali. Le disposizioni si applicano alle successioni apertesesi a decorrere dal 3 ottobre 2006, nonché agli atti pubblici formati, agli atti a titolo gratuito fatti, alle scritture private autenticate e alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge.

Ora è espressamente ristabilito il termine di 12 mesi per la presentazione della dichiarazione di successione, dalla data di apertura della stessa.

### **Comma 80 – BOLLO.**

#### **Comma 80.**

Le modalità di pagamento dell'imposta di bollo vengono rinnovate prevedendo il pagamento a intermediario convenzionato con l'Agenzia delle entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno, il pagamento virtuale, mediante pagamento dell'imposta all'ufficio dell'Agenzia delle entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale. In ogni caso l'imposta è dovuta nella misura minima di euro 1,00, ad eccezione delle cambiali e dei vaglia cambiari per i quali l'imposta minima è stabilita in euro 0,50.

### **Commi da 101 a 104 – ICI.**

#### **Comma 101.**

Dal 2008 scatta l'obbligo per le persone fisiche di indicare i dati catastali e il versamento ICI nella dichiarazione dei redditi.

Infatti, dovrà essere specificato, per ciascun immobile, il dettaglio del foglio, della sezione, della particella e del subalterno e il codice del comune. Il contribuente è tenuto ad indicare questi dati nelle dichiarazioni successive, solo se intervengono delle variazioni, anche che riguardino uno solo di essi. Inoltre, sarà previsto un riquadro dove indicare l'importo relativo all'Ici pagata nell'anno precedente.

#### **Comma 102.**

Si prevede che la dichiarazione dei redditi delle società e degli enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, in relazione ai periodi di imposta in corso al 31/12/2007, dovrà contenere tutte le indicazioni utili ai fini dell'Ici. Anche qui valgono le stesse considerazioni del comma precedente in caso di variazione e di relativo obbligo di riportare il dettaglio degli immobili. Sarà un successivo decreto del DPF a definire modalità e termine per l'attuazione delle disposizioni dei commi 101 e 102.

#### **Comma 103.**

Gli uffici finanziari, al termine del controllo ex art. 36-bis, verificheranno ulteriormente il versamento ICI dell'anno precedente, dandone comunicazione ai comuni competenti.

#### **Comma 104.**

Il comma 104 disciplina la disposizione che le dichiarazioni dei redditi presentate nell'anno 2007 e, quindi, riferite al periodo d'imposta 2006, dovranno contenere, nel quadro relativo ai fabbricati, l'importo, relativo al singolo immobile, dell'ICI dovuta nell'anno precedente.

### **Commi da 109 a 118 – SOCIETA' DI COMODO.**

#### **Comma 109.**

Si interviene direttamente sull'articolo 30 della Legge 724/1994, istitutiva della disciplina delle società di comodo, apportando una serie di rilevanti e sostanziali modifiche ossia:

- viene eliminata la possibilità per la società di fornire la prova contraria circa il mancato rispetto dei requisiti di operatività. Si innalza pertanto il grado di presunzione della normativa da relativa a legale;
- negli elementi dell'attivo patrimoniale da utilizzare come base di calcolo della redditività, anche se costituenti immobilizzazioni finanziarie, vengono inseriti, in aggiunta alle azioni e quote di partecipazione, anche gli altri strumenti finanziari simili alle azioni, le obbligazioni e altri titoli in serie o di massa, nonché le quote di partecipazione in società commerciali di persone;
- si introduce poi una riduzione dei coefficienti di ricavo e reddito per alcune tipologie di beni ovvero: per gli immobili appartenenti alla categoria catastale A/10 (uffici) la percentuale di ricavo è del 5% anziché del 6%. Per le unità immobiliari appartenenti alle categorie da A/1 ad A/9, acquistati o rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti, la percentuale di ricavo è diminuita al 4% anziché al 6%. Solo per questi ultimi si prevede poi la diminuzione anche del parametro di redditività dal 4,75% al 3%.

Viene rivista la platea delle società alle quali non si applica la disciplina delle società di comodo aggiungendo, a quelle già previste, anche le società ed enti che controllano società ed enti quotati ed alle società da essi controllate, anche indirettamente.

Per quanto riguarda l'Irap, si prevede che per le società non operative il reddito minimo, determinato sulla base dei coefficienti di redditività debba essere incrementato delle retribuzioni sostenute per il personale dipendente, dei compensi per le collaborazioni coordinate e continuative, dei compensi occasionali di lavoro autonomo e degli interessi passivi.

Si reintroduce la possibilità di ricorrere alla disapplicazione della disciplina antielusiva di cui all'art. 37-bis del DPR 600/73 anche nelle ipotesi in cui il mancato conseguimento dei ricavi minimi sia imputabile a situazione di carattere anche non straordinario.

#### **Comma 110.**

Si prevede l'entrata in vigore delle nuove norme relative alle società di comodo di cui al comma 109, lettere b), c), d), f) con decorrenza dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del DL 223/2006 (11/08/2006).

#### **Comma 111.**

Introdotta la via di fuga per le società non operative nel periodo di imposta in corso al 4/7/2006 o neo costituite. E' necessario che queste società procedano entro il 31 maggio 2007 alla delibera, in alternativa, o dello scioglimento con conseguente liquidazione o la trasformazione (retrocessione) in società semplice. E' necessario altresì che le stesse richiedano al competente ufficio del registro delle imprese, nel termine di un anno dalla delibera di cui sopra, la cancellazione dal registro stesso.

E' altresì necessario, per poter accedere alla via di fuga, che tutti i soci delle società di comodo siano persone fisiche iscritte nell'apposito libro sociale alla data di entrata in vigore della finanziaria 2007 o che, in alternativa, siano iscritti nel libro stesso nuovi soci persone fisiche entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, ma grazie a titoli aventi data certa anteriore al 30 novembre 2006.

#### **Comma 112.**

Viene disciplinato il particolare regime agevolativi di liquidazione o retrocessione per le società in possesso di tutti i requisiti previsti al comma precedente.

Sul reddito di impresa determinato ai sensi dell'art. 182 del TUIR per il periodo che va dalla data di inizio e chiusura della liquidazione agevolata o, sempre in alternativa, sulla differenza fra il valore normale dei beni posseduti alla data dell'atto di trasformazione e il valore a essi fiscalmente riconosciuto, è dovuta un'imposta sostitutiva, ai fini Ires e Irap, nella misura del 25%.

Eventuali perdite fiscali pregresse presenti nelle dichiarazioni dei redditi delle società di comodo che optano per le vie di fuga, non sono ammesse in deduzione dalla base imponibile per il calcolo dell'imposta sostitutiva del 25%.

In caso di distribuzione ai soci di riserve e fondi in sospensione di imposta si applica, sul loro ammontare, l'imposta sostitutiva del 25%, mentre in presenza di saldi attivi di rivalutazione monetaria, l'imposta sostitutiva scende al 10% e non vi è possibilità di scomputare dalla stessa eventuali crediti di

imposta attribuiti alla società dalle singole leggi di imposta istitutive dei saldi attivi di rivalutazione.

### **Comma 113.**

Ai fini delle norme previste nell'art. 47, comma 7, del TUIR, nella determinazione del valore fiscale dei beni ricevuti dai soci o assegnati agli stessi, si deve considerare in diminuzione del valore stesso, l'importo dell'imposta sostitutiva di cui al comma 112 pagata dalla società di comodo sui beni e sulle somme stesse.

Si dispone che in ogni caso, detti importi ricevuti o assegnati ai soci persone fisiche a seguito della liquidazione agevolata, non costituiscono comunque reddito imponibile ai fini dell'Irpef.

In ipotesi di trasformazione agevolata in società semplice, il costo fiscale delle azioni o quote possedute dai soci persone fisiche deve essere invece aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva.

### **Comma 114.**

Sempre ai fini delle imposte sui redditi si prevede che nell'ipotesi di liquidazione agevolata della società di comodo, le cessioni di beni a titolo oneroso e le assegnazioni, anche di singoli beni e anche di più beni aventi una diversa natura, effettuate successivamente alla delibera di scioglimento e messa in liquidazione della società non operativa, si considerano effettuate al valore normale, derogando quindi ad eventuali diversi valori indicati dalle parti nell'atto di cessione o assegnazione.

Nel caso in cui i beni oggetto di cessione a titolo oneroso o assegnazione siano beni immobili, se ne viene fatta richiesta dal contribuente, il valore normale deve intendersi, in deroga alle nuove disposizioni vigenti in materia di tassazione degli atti immobiliari introdotte dal DL 223/2006, il valore derivante dall'applicazione alle rendite catastali, o alla rendita presunta in caso di mancata attribuzione della stessa, degli appositi moltiplicatori previsti per ogni tipologia di immobile.

### **Comma 115.**

La richiesta di applicazione della liquidazione o della trasformazione agevolata deve essere effettuata dalla società in sede di dichiarazione dei redditi del periodo di imposta anteriore a quello di scioglimento o trasformazione stessa. Si tratterà quindi dell'unico 2007 per le delibere adottate negli ultimi giorni del 2006 o dell'Unico 2008 per quelle adottate nel corso del 2007.

Detta richiesta da parte della società è a pena di decadenza dall'agevolazione stessa.

Per le stesse società si prevede inoltre l'esclusione dalla disciplina delle società di comodo per il periodo di imposta anteriore a quello dello scioglimento o della trasformazione in società semplice.

### **Comma 116.**

Le assegnazioni ai soci effettuate nella procedura di scioglimento agevolato sono soggette all'imposta di registro nella misura dell'1% e non sono considerate cessioni ai fini dell'Iva.

Nel caso in cui oggetto di assegnazione siano immobili posseduti dalla società di comodo le imposte ipotecarie e catastali si applicano nella misura fissa per ciascun tributo pari ad euro 168+168. Sempre nell'ipotesi di assegnazione di immobili la base imponibile, ai fini del solo tributo di registro, non può essere inferiore a quella determinata su base catastale a condizione però che sia il contribuente a richiedere espressamente l'applicazione dei moltiplicatori catastali.

Nell'ipotesi in cui oggetto di assegnazione ai soci persone fisiche siano beni diversi dagli immobili, per la determinazione del loro valore si rimanda alle norme vigenti in materia di tributo di registro agli art. 50, 51 e 52 inerenti gli atti societari.

Si prevede che per poter ottenere il suddetto regime di favore ai fini delle imposte indirette, l'applicazione del comma 116 deve essere richiesta, pena la decadenza del beneficio stesso, in sede di atto di assegnazione da parte degli stessi soci assegnatari.

### **Comma 117.**

Rimando alle norme vigenti in materia di imposte sui redditi, per quanto riguarda la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni ed il contenzioso relativo alle liquidazioni e trasformazioni agevolate delle società di comodo.

### **Comma 118.**

Gli assegnatari sono obbligati nel termine di giorni 30 dall'atto di assegnazione a presentare apposita denuncia di accatastamento o revisione alla competente Agenzia del Territorio.

### **Commi da 142 a 144 – ADDIZIONALE COMUNALE.**

#### **Commi da 142 a 144.**

I consigli comunali, mediante apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del DLgs n. 446/1997, possono variare l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale Irpef fino alla misura massima dello 0,8% e, eventualmente, prevedere una soglia di esenzione dall'addizionale in presenza di determinati requisiti reddituali dei soggetti passivi. La deliberazione del consiglio comunale deve essere pubblicata nell'apposito sito informatico tenuto dal ministero dell'economia e delle finanze e la sua efficacia decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito.

L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini Irpef, al netto degli oneri deducibili, ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e dei crediti d'imposta per i redditi prodotti all'estero.

L'addizionale è dovuta alla provincia e al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, per le parti spettanti. Il versamento dell'addizionale medesima è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto è stabilito nella misura del 30% dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote stabilite dal comune al reddito imponibile dell'anno precedente. Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota dell'addizionale è assunta nella misura deliberata per l'anno di riferimento qualora la pubblicazione della delibera sia effettuata non oltre il 15 febbraio del medesimo anno ovvero nella misura vigente nell'anno precedente in caso di pubblicazione successiva al predetto termine.

Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, l'acconto dell'addizionale dovuta è determinato dai sostituti di imposta e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di nove rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo.

Il saldo dell'addizionale dovuta è determinato all'atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, l'addizionale residua dovuta è prelevata in unica soluzione. L'importo da trattenere e quello trattenuto sono indicati nel modello CUD.

A decorrere dall'anno di imposta 2007, il versamento dell'addizionale comunale all'Irpef è effettuato direttamente ai comuni di riferimento, attraverso apposito codice tributo assegnato a ciascun comune. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 29/06/2007, saranno definite le modalità operative.

Per ovvie ragioni, viene soppressa la norma contenuta nella Finanziaria 2006 che consentiva la variazione dell'addizionale comunale Irpef, per l'anno 2007, solo a quei comuni che non avevano mai introitato alcuna somma a titolo di addizionale.

### **Commi da 145 a 151 – TASSA DI SCOPO.**

#### **Commi da 145 a 151.**

Dall'1/1/2007 i consigli comunali possono istituire, con apposito regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, un'imposta di scopo destinata esclusivamente alla parziale copertura delle spese per la realizzazione di determinate opere pubbliche quali: opere per il trasporto pubblico urbano; opere viarie, con l'esclusione della manutenzione straordinaria ed ordinaria delle opere esistenti; opere particolarmente significative di arredo urbano e di maggior decoro dei luoghi; opere di risistemazione di aree dedicate a parchi e giardini; opere di realizzazione di parcheggi pubblici; opere di restauro; opere di conservazione dei beni artistici e architettonici; opere relative a nuovi spazi per eventi e attività culturali, allestimenti museali e biblioteche; opere di realizzazione e manutenzione straordinaria dell'edilizia scolastica. L'imposta è dovuta, in relazione alla stessa opera pubblica, per un periodo massimo di cinque anni ed è determinata applicando alla base

imponibile dell'Ici un'aliquota nella misura massima dello 0,5 per mille. Per la disciplina dell'imposta si applicano le disposizioni vigenti in materia di Ici. Il gettito complessivo dell'imposta non può essere superiore al 30% dell'ammontare della spesa dell'opera pubblica da realizzare e nel caso di mancato inizio dell'opera pubblica entro due anni dalla data prevista dal progetto esecutivo i comuni sono tenuti al rimborso dei versamenti effettuati dai contribuenti entro i due anni successivi.

Il regolamento che istituisce l'imposta determina: l'opera pubblica da realizzare; l'ammontare della spesa da finanziare; l'aliquota di imposta; l'applicazione di esenzioni, riduzioni o detrazioni in favore di determinate categorie di soggetti, in relazione all'esistenza di particolari situazioni sociali o reddituali, con particolare riferimento ai soggetti che già godono di esenzioni o di riduzioni ai fini del versamento dell'imposta comunale sugli immobili sulla prima casa e ai soggetti con reddito inferiore a 20.000 euro; le modalità di versamento degli importi dovuti.

## **Commi 166 e 167 – PAGAMENTO TRIBUTI LOCALI.**

### **Comma 166.**

Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

### **Comma 167.**

Gli enti locali disciplinano le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al comune a titolo di tributi locali.

## **Commi da 173 e 175 – ICI.**

### **Comma 173.**

Il comma in commento introduce alcune novità e precisazioni in tema di Ici: viene abrogata la modalità di determinazione della base imponibile con riferimento alla rendita presunta; viene precisato che per abitazione principale si intende, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica; è previsto che i curatori e i commissari liquidatori, entro 90 giorni dalla loro nomina, presentino al comune di ubicazione degli immobili una comunicazione di avvio della procedura e, poi, versino l'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili; viene ridotto da 90 a 60 giorni, il termine oltre il quale, in assenza del pagamento di quanto liquidato con gli atti impositivi, il comune procede alla riscossione coattiva.

Sono infine soppresse tutte quelle norme incompatibili con le nuove disposizioni contenute nei commi precedenti in materia di accertamento, rimborsi e interessi.

### **Comma 174.**

Viene reintrodotta l'obbligo, abolito dal DL n. 223/2006, di presentazione della dichiarazione Ici nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste per l'invio del modello Unico informatico.

### **Comma 175.**

Viene soppresso il potere regolamentare riconosciuto ai comuni di introdurre la comunicazione in luogo della dichiarazione Ici e quello di prevedere, in aggiunta o in sostituzione del pagamento dell'ici tramite il concessionario della riscossione, il versamento sul conto corrente postale intestato alla tesoreria del comune, nonché il pagamento tramite sistema bancario.

## **Commi 221 e 222 – CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'.**

### **Commi 221 e 222.**

Dall'1/1/2007 e per tre anni, nei confronti del TFR, dell'indennità premio di fine servizio, dell'indennità di buonuscita, oltre che sui trattamenti integrativi percepiti dai soggetti nei cui confronti trovano applicazione le forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in

aggiunta o ad integrazione dei suddetti trattamenti, erogati ai dipendenti pubblici e privati e pagati da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi superino nel totale 1,5 milioni di euro, rivalutata annualmente in base all'indice ISTAT, si applica sull'importo eccedente tale limite un contributo di solidarietà pari al 15%. La disciplina sarà dettata con apposito DM. Tali risorse sono fatte confluire nel bilancio statale per essere destinate a favorire l'istruzione e la tutela delle donne immigrate.

#### **Commi da 223 e 240 – ROTTAMAZIONE.**

##### **Commi da 223 a 240.**

Un'operazione di super-rottamazione per auto, autocarri e moto. Ecco le novità previste.

##### **Autovetture e autocarri.**

Al fine di salvaguardare l'ambiente e anche per incentivare la diminuzione di auto immatricolate come euro 0 o euro 1, viene concesso, con certificato di avvenuta rottamazione rilasciato da centri autorizzati, un contributo pari al costo di demolizione nel caso i veicoli vengano consegnati al demolitore dal 1° gennaio al 31 dicembre 2007. Il contributo concesso è fissato nei limiti di 80 euro per ciascun veicolo e sarà anticipato dal centro autorizzato che ha effettuato la rottamazione che recupera il corrispondente importo come credito d'imposta. Poi chi ha effettuato la rottamazione senza sostituzione può richiedere quale agevolazione ulteriore il totale rimborso dell'abbonamento al trasporto pubblico locale nell'ambito del comune di residenza e di domicilio per un anno. A decidere le modalità del rimborso sarà un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze insieme al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Sempre in attuazione del principio di salvaguardia ambientale e al fine di sostituire il trasporto promiscuo con autovetture euro 4 o euro 5 che emettono non oltre 140 grammi di CO<sub>2</sub> al Km, è concesso un contributo di euro 800 per l'acquisto oltre all'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per un periodo di due anni. Questa esenzione inoltre è estesa per un anno per l'acquisto di autoveicoli che hanno una cilindrata inferiore a 1300 cc.

Il comma 226 prevede che, allo scopo di favorire il rinnovo del parco autocarri circolante mediante la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, di veicoli immatricolati come euro 0 o 1 con veicoli nuovi a minore impatto ambientale, è concesso un contributo di 2.000 euro per ogni veicolo di peso non superiore a 3,5 tonnellate, immatricolato come euro 4 o 5. Per l'acquisto di autovetture nuove e omologate dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano o GPL, o con alimentazione elettrica o ancora a idrogeno, è concesso un contributo pari a 1.500 euro. Incrementato di altri 500 euro, nel caso in cui il veicolo acquistato abbia emissioni di CO<sub>2</sub> inferiori a 120 grammi per Km. Le agevolazioni sono cumulabili. Il comma 288 prevede poi che le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 hanno validità per i veicoli nuovi acquistati e risultanti da contratto stipulato dal venditore a decorrere dal 3 ottobre 2006 e fino al 31 dicembre 2007. Questi veicoli non possono essere immatricolati oltre il 31 marzo 2008. Per consentire agli enti impositori di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per beneficiare dell'esenzione e del contributo, il venditore integra la documentazione da consegnare al pubblico registro automobilistico con una dichiarazione in cui deve essere indicata la conformità del veicolo acquistato, la targa del veicolo ritirato e la copia del certificato di rottamazione rilasciato da centri autorizzati. L'ente gestore del pubblico registro così acquisisce le informazioni e le trasmette in tempo reale all'archivio nazionale delle tasse automobilistiche ed al Ministero dei trasporti, i quali provvedono allo scambio dei dati. Il comma 230 stabilisce che i centri autorizzati che hanno effettuato la rottamazione, o le imprese costruttrici del veicolo nuovo, rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano questo importo come credito di imposta a partire dal momento in cui viene richiesto al Pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà. Il credito di imposta non è rimborsabile. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore. I documenti devono contenere la copia della fattura di vendita, del contratto di acquisto e della carta di circolazione relativi al nuovo veicolo. Inoltre, la copia del libretto di circolazione e la copia della domanda di cancellazione per

demolizione e copia del certificato di proprietà e, infine, copia dello stato di famiglia. Il comma 232 prevede che entro 15 giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore deve consegnare ad un demolitore il veicolo ritirato per la demolizione e di provvedere alla richiesta di cancellazione per demolizione al Pubblico registro automobilistico. I veicoli ritirati non possono essere rimessi in circolazione e vanno mandati alle case costruttrici per la messa in sicurezza, demolizione ed il recupero di materiali. Inoltre è stabilito che, entro il 31 dicembre 2007 il Governo presenta una relazione al Parlamento sull'efficacia della disposizione e le eventuali maggiori entrate possono essere utilizzate dal Governo per alimentare il Fondo per la mobilità sostenibile. Il comma 233 stabilisce i criteri di collegamento tra gli archivi informatici relativi ai veicoli, al fine di rendere uniformi le informazioni in essi contenute e di consentire l'aggiornamento in tempo reale dei dati presenti. E sono effettuate anche le regolazioni finanziarie delle minori entrate nette e sono stabiliti anche i criteri e le modalità per la corrispondente definizione dei trasferimenti dello stato alle regioni e alle province autonome. Le decisioni saranno prese con decreto del ministero dell'economia e delle finanze insieme al ministero dei trasporti.

#### **Motocicli.**

Il comma 235 stabilisce che a decorrere dal 1° dicembre 2006 e fino al 31 dicembre 2007, nel caso si acquisti un motociclo nuovo euro 3, con contestuale sostituzione di un motociclo appartenente alla categoria euro 0, realizzata attraverso la demolizione, è concessa l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per cinque anni. Il costo di rottamazione è a carico del bilancio dello Stato, nei limiti di 80 euro per ciascun motociclo, ed è anticipato dal venditore che recupera detto importo quale credito d'imposta da utilizzare in compensazione. Comunque le disposizioni del presente comma hanno validità per i motocicli nuovi acquistati e risultanti da contratto stipulato dal venditore e acquirente. Questi motocicli non possono essere immatricolati oltre il 31 marzo 2008. Inoltre, per i motocicli acquistati dal 1° al 31 dicembre 2006, gli adempimenti previsti possono essere effettuati entro il 31 gennaio 2007. Il comma 236 prevede che al comma 63 dell'art. 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, è aggiunto un periodo, ossia: «Gli incrementi percentuali approvati dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto vengono ricalcolati sugli importi della citata tabella 1». Il comma 237 prevede poi che per gli interventi finalizzati ad incentivare l'installazione su autoveicoli immatricolati come euro 0 o euro 1 di impianti a GPL o a metano per autotrazione, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Le misure della tassa automobilistica previste per le autovetture ed i veicoli per il trasporto promiscuo immatricolati come euro 0, 1, 2, 3 e 4, non si applicano per i veicoli omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia elettrica, a gas metano, a GPL, a idrogeno. Questa agevolazione si applica anche ai veicoli sui quali il sistema di doppia alimentazione venga installato successivamente alla immatricolazione. Il comma 239 infine stabilisce che all'articolo 2 del Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, dopo le parole: «per gli autoveicoli di peso complessivo a pieno carico inferiore a 12 tonnellate» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione dei veicoli che, pur immatricolati N1, presentino codice di carrozzeria F0 con quattro o più posti ed abbiano un rapporto tra la potenza espressa in kw e la portata del veicolo espressa in tonnellate maggiore o uguale a 180, per i quali la tassazione continua ad essere effettuata in base alla potenza effettiva dei motori».

#### **Commi da 241 e 248 – AGGREGAZIONI AZIENDALI.**

##### **Commi da 241 a 248.**

Le disposizioni in esame prevedono agevolazioni fiscali per le imprese di piccole dimensioni impegnate in progetti di aggregazione societaria; in particolare, interessate alla disciplina sono le operazioni di ristrutturazione societaria quali fusioni, scissioni e conferimenti poste in essere da società di capitali.

Come noto la disciplina fiscale delle fusioni e scissioni prevede un regime di neutralità caratterizzato dalla continuità dei valori fiscalmente riconosciuti nel passaggio da un soggetto all'altro. Parimenti l'articolo 176 del TUIR prevede la particolare forma di conferimento nella quale

vengano mantenuti per il conferitario i valori fiscalmente rilevanti già presenti in capo al conferente.

Le agevolazioni prevedono il riconoscimento, fino a un massimo di 5.000.000 di euro dei maggiori valori rispetto a quelli contabili e fiscalmente riconosciuti derivanti dall'operazione di fusione, scissione o conferimento. In particolare nel caso di fusioni o scissioni, è riconosciuto fiscalmente il valore di avviamento e quello attribuito ai beni materiali e immateriali, per effetto dell'imputazione del disavanzo da concambio. Nel caso di operazioni da conferimento, l'agevolazione consiste nel riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti dal conferitario a titolo di avviamento e di beni materiali e immateriali, entro il medesimo limite di 5 milioni.

La disposizione ha lo scopo di riconoscere comunque un beneficio, nei limiti dell'importo fisso di 5 milioni, anche a quelle operazioni nelle quali il valore dell'azienda oggetto dell'operazione non è significativo, come nel caso di operazioni poste in essere da soggetti di piccole dimensioni.

Dall'agevolazione vengono esclusi i soggetti operativi da meno di due anni; i soggetti appartenenti allo stesso gruppo societario e comunque legati tra loro da un rapporto di partecipazione, o controllati dallo stesso soggetto, anche indirettamente.

L'agevolazione, tuttavia, è subordinata alla presentazione dell'istanza di interpello da parte del contribuente volta a dimostrare la presenza dei requisiti richiesti per la fruizione.

La società risultante dall'aggregazione che nei primi quattro periodi d'imposta dalla effettuazione dell'operazione pone in essere ulteriori operazioni straordinarie, ovvero cede i beni iscritti o rivalutati, decade dall'agevolazione, a meno che non ottenga esito favorevole l'istanza di disapplicazione da porre in essere ai sensi del comma 8 dell'articolo 37- bis, del DPR n. 600/73.

Al verificarsi dell'ipotesi di decadenza, nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui la stessa si verifica, la società è tenuta a liquidare e versare Ires e Irap sul maggior reddito, relativo anche ai periodi di imposta precedenti, determinato senza tenere conto dei maggiori valori riconosciuti fiscalmente. Il tutto senza applicazione di sanzioni e interessi.

## **Commi da 266 e 269 –IRAP.**

### **Comma 266.**

Nella determinazione della base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap) sono state introdotte novità per quanto riguarda i costi e le spese ammesse in deduzione, con particolare riferimento ai lavoratori assunti a tempo indeterminato.

Le modifiche introdotte, novellano l'art. 11 del D.Lgs. n. 446/1997, istitutivo dell'imposta regionale sulle attività produttive, con particolare riferimento alla lettera a), del comma 1 e permettono la deduzione:

- dell'intero costo relativo ai contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro (Inail);
- di un importo pari a 5.000 euro, rapportato ad anno e per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta dai soggetti passivi dell'imposta, con esclusione degli istituti di credito, degli enti finanziari, delle imprese di assicurazione e di quelle operanti, in concessione a tariffa, nei settori dell'energia, acqua, trasporti, infrastrutture, poste, telecomunicazioni, raccolta e depurazione delle acque provenienti dagli scarichi e dalla raccolta dei rifiuti;
- di un importo pari a 10.000 euro, rapportato ad anno e per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta dai soggetti individuati al punto che precede, ma per i soggetti collocati nelle regioni del Centro-Sud (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), in alternativa a quella indicata al punto che precede e nel rispetto della regola de minimis, come individuata dal Reg. (CE) n. 69/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
- dell'intero costo dei contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato;
- della totalità delle spese relative agli apprendisti, disabili e del personale assunto con contratto di formazione e lavoro e, per le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a

responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato, gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali e gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, compreso quello assunto da consorzi tra imprese per la realizzazione di programmi comuni nello stesso settore della ricerca e dello sviluppo, purchè sia rilasciata apposita attestazione da parte del presidente del collegio sindacale o da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del lavoro o dal responsabile del Caaf.

Con la modifica del comma 4-bis, del citato articolo 11, D.Lgs. n. 446/1997, la deduzione pari ad euro 2.000 per ogni lavoratore impiegato nel periodo di imposta fino a un massimo di cinque deve essere ragguagliata su base annuale, mentre quella disposta dal comma 4-bis2, del medesimo articolo, dispone che le deduzioni introdotte (pari a 5.000 o 10.000 euro per dipendente) di cui alle lettere a) e b) del comma 1 e quella disposta dal comma 4-bis1 devono essere ragguagliate ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo di imposta e, nel caso di contratti a tempo indeterminato, parziale o part-time devono essere ridotte proporzionalmente e, per gli enti privati con attività commerciale e istituzionale, le deduzioni devono essere rapportate sulla base corrispondente al rapporto, come definito dal secondo comma dell'art. 10 del D.Lgs. n. 446/1997.

Per quanto concerne le donne assunte come lavoratrici svantaggiate, di cui al Reg. (CE) n. 2204/2002, l'importo deducibile è moltiplicato per sette o cinque nelle citate aree e, in tal caso, la maggiorazione spetta nei limiti dell'intensità e nel rispetto delle condizioni poste dal regolamento indicato, concernente i regimi di aiuto a favore dell'assunzione di lavoratori svantaggiati.

Infine, per ogni dipendente, le deduzioni indicate in precedenza ed in particolare quelle individuate dal primo comma e dai commi 4-bis.1 e 4-quater, non possono eccedere il limite massimo, rappresentato dalla retribuzione lorda (salario o stipendio e altri oneri a carico del datore di lavoro), mentre le deduzioni di 5.000 o 10.000 euro e di quella per lavoratori dipendenti a tempo determinato, di cui al punto 4) della lettera a), primo comma sono alternative a quelle per apprendisti, disabili e dipendenti assunti con contratti di formazione lavoro, a quelle pari a euro 2.000 per dipendente fino a cinque unità, a quelle disposte a favore dell'incremento della base occupazionale e a quelle relative ai dipendenti collocati nelle aree svantaggiate.

#### **Comma 267.**

Le nuove deduzioni a valere sulla determinazione del valore della produzione ai fini Irap pari a euro 5.000 e pari all'importo dei contributi previdenziali e assistenziali dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, di cui ai punti 2) e 4) della lett. a) del comma 1 dell'art. 11 D.Lgs. n. 446/1997, sono riconosciute solo dopo l'ottenimento dallo Stato Italiano della preventiva autorizzazione comunitaria, con decorrenza dal mese di febbraio 2007, nella misura del 50 e per il 100% a decorrere dal successivo mese di luglio 2007, con necessario ragguaglio ad anno per quella relativa al bonus (punto 2).

#### **Comma 268.**

La deduzione, a valere sulla determinazione del valore della produzione ai fini Irap, pari a euro 10.000, destinata alle imprese collocate nelle aree centro meridionali d'Italia, spetta in misura ridotta al 50% a decorrere dal mese di febbraio 2007 e per il 100% a decorrere dal successivo mese di luglio 2007, con necessario ragguaglio ad anno.

#### **Comma 269.**

Gli acconti dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap) relativi all'esercizio 2007 possono tener conto, per la determinazione dell'imposta del periodo precedente, della minore imposta che sarebbe stata determinata con l'applicazione delle nuove deduzioni introdotte dalla legge in commento e indicate nei commi precedenti e, allo stesso modo e con gli stessi effetti, per il periodo

successivo ovvero per l'esercizio 2008, potrà essere assunta, come imposta del periodo precedente, la minore imposta che si sarebbe determinata in applicazione delle nuove deduzioni.

## **Commi da 271 e 279 – “BONUS” INVESTIMENTI AL SUD.**

### **Comma 271.**

Per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive inserite nelle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe del Trattato della Comunità europea, con decorrenza dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2013, è attribuito un credito d'imposta, come indicato dai commi che seguono.

### **Comma 272.**

Il credito d'imposta è attribuito nella misura massima prevista dalle intensità di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale, per il periodo 2007-2013 e non può essere cumulato con il sostegno de minimis o con altri contributi destinati agli stessi tipi di investimento.

### **Comma 273.**

Ai fini dell'attribuzione del credito di imposta indicato ai commi precedenti, si considerano agevolabili gli acquisti, anche se acquisiti in leasing, dei seguenti beni:

- macchinari, impianti, diversi da quelli infissi al suolo, e le attrezzature varie, classificabili alle voci B.II.2 e B.II.3, dell'articolo 2424 c.c., destinati a strutture produttive già esistenti o impiantate nelle aree individuate dal comma 271;
- software commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, limitatamente alle pmi;
- brevetti per nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, nella misura ridotta del 50% del complesso degli investimenti agevolabili nel periodo d'imposta per le grandi imprese.

### **Comma 274.**

Il credito d'imposta indicato nei commi precedenti è determinato sulla base della quota di costo complessivo dei beni oggetto dell'investimento, come individuati dal comma 273, eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, con riferimento alle medesime categorie dei beni d'investimento della stessa struttura produttiva con l'esclusione degli ammortamenti dei beni formanti oggetto dell'investimento agevolato, effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione, considerando il costo sostenuto dal concedente, in presenza di contratto di leasing, ma con l'esclusione del costo relativo alle spese di manutenzione.

### **Comma 275.**

Il credito di imposta individuato dal comma 271 non è riconosciuto alle imprese che operano nei settori dell'industria siderurgica e delle fibre sintetiche, della pesca, dell'industria carbonifera, delle imprese operanti nel sistema creditizio, finanziario o assicurativo.

Il credito di imposta a favore di imprese o di attività concernenti determinati prodotti o che appartengono a particolari comparti, come definiti dalle discipline comunitarie, può essere riconosciuto soltanto nel rispetto delle citate norme comunitarie e dietro preventiva autorizzazione della Commissione UE.

### **Comma 276.**

Il credito di imposta, determinato sulla base dei nuovi investimenti, deve essere necessariamente indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al medesimo periodo di imposta, non concorre alla determinazione del reddito né al valore della produzione determinata ai fini Irap, non rileva ai fini del calcolo del pro-rata di indetraibilità, di cui agli articoli 96 e 109 comma 5 del TUIR ed è utilizzabile per il versamento delle imposte sui redditi.

L'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, in modalità differita, a decorrere dal sesto mese successivo al termine relativo alla presentazione della dichiarazione dei redditi, con riferimento al periodo di imposta in cui il credito è concesso.

### **Comma 277.**

Nel caso in cui i beni oggetto dell'agevolazione non siano entrati in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello del loro acquisto o di acquisizione, il credito d'imposta deve essere ricalcolato escludendo, appunto, il costo dei beni non entrati in funzione, mentre se entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello in cui sono entrati in funzione i beni sono dismessi, ceduti a terzi, o destinati a finalità estranee all'esercizio d'impresa o a strutture diverse da quelle che danno diritto al beneficio, il credito d'imposta deve essere ricalcolato escludendo dal calcolo l'importo di detti beni.

Nel caso in cui, nel medesimo periodo d'imposta in cui si verifica che un bene agevolato viene dismesso, ma sono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d'imposta è nuovamente rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati nella parte eccedente i costi dei nuovi acquisti. Per i beni ottenuti in leasing, si rendono applicabili le disposizioni indicate nel presente comma, anche se non è esercitato il diritto al riscatto e, in caso di emersione di un credito d'imposta non spettante, si rende necessaria la restituzione entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi, dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano dette situazioni.

### **Comma 278.**

Saranno definite, con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con quello dello sviluppo economico, le modalità per l'effettuazione di verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione del credito di imposta e, dette verifiche, da effettuarsi dopo almeno 12 mesi dall'attribuzione del bonus, dovranno essere finalizzate alla valutazione della qualità degli investimenti effettuati, al fine di valutare l'opportunità futura di utilizzare altri strumenti di sostegno agli investimenti.

### **Comma 279.**

Il credito d'imposta relativo ai nuovi investimenti è subordinato all'autorizzazione preventiva della Commissione europea.

## **Commi da 280 a 284 – CREDITO DI IMPOSTA PER LA RICERCA INDUSTRIALE.**

### **Comma 280.**

A decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2009, alle imprese è attribuito un credito d'imposta nella misura del 10% dei costi sostenuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo, nel rispetto della disciplina comunitaria in tema di aiuti di Stato, con la possibile elevazione al 15%, quando i costi siano riferiti a contratti sottoscritti con università ed enti pubblici di ricerca.

### **Comma 281.**

Il credito di imposta potrà essere calcolato al massimo su un tetto di costi non superiore a 15 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta.

### **Comma 282.**

Il credito di imposta individuato dal comma 280, deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito, né alla determinazione del valore della produzione netta ai fini Irap, né ai fini del calcolo del pro-rata di cui agli artt. 96 e quinto comma dell'art. 109 del TUIR ed è utilizzabile per il versamento dei debiti per le imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, dovute per il secondo periodo d'imposta in cui le spese, sulle quali viene determinato detto credito, sono state sostenute.

L'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, soltanto a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso.

### **Comma 283.**

Gli obblighi per la comunicazione a carico delle imprese che attuano le iniziative agevolate di ricerca e sviluppo e le modalità di verifica ed accertamento della effettività e della coerenza delle spese sostenute, saranno definite con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

#### **Comma 284.**

L'attuazione per l'erogazione del credito d'imposta è subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea.

#### **Comma 291 – CONTRIBUENTI “MINIMI”.**

##### **Comma 291.**

La disposizione in esame apporta una giusta correzione all'art. 32-bis del DPR 633/72, introdotto dal DL 223/2006, concernente il nuovo regime di franchigia Iva per le persone fisiche con volume d'affari annuo fino a 7.000 euro, che sarà applicabile dal 2007. La correzione riguarda il versamento dell'Iva da rettifica in sede di prima applicazione. Com'è noto, il passaggio dal regime normale a quello di franchigia comporta l'obbligo della rettifica della detrazione, ai sensi dell'art. 19-bis2. In base al comma 8 dell'art. 32-bis citato, l'imposta dovuta a titolo di rettifica deve essere versata in tre rate annuali, entro il termine previsto per il versamento del saldo dell'Iva; in sede di prima applicazione, però, è stabilito che la prima rata deve essere versata, anziché entro il 16 marzo 2007, entro il 27 dicembre 2006. La Finanziaria sopprime quest'ultima previsione, eliminando quindi un obbligo di anticipazione che era del tutto incoerente con il sistema dell'imposta. Di conseguenza, la prima rata dell'ammontare dell'imposta da rettifica della detrazione dovrà essere versata entro il 16 marzo 2007. Da notare che la soppressione entrerà in vigore dopo la scadenza dell'obbligo.

#### **Comma 292 – OPERAZIONI IMMOBILIARI.**

##### **Comma 292.**

Il comma 292 detta una norma transitoria volta a «salvare» il trattamento fiscale applicato alle operazioni immobiliari effettuate fra il 4 luglio e l'11 agosto 2006 dalle conseguenze della mancata convalida, in sede di conversione, di alcune disposizioni del DL 223/2006.

Si stabilisce, in particolare, che sono fatti salvi gli effetti prodotti dall'applicazione delle norme di cui all'art. 35, commi 8, lett. a) e 10 del DL 223/2006, concernenti l'Iva e l'imposta di registro sulle cessioni e locazioni di immobili. Dette disposizioni, nella versione originaria, prevedevano, tra l'altro, l'esenzione dall'Iva e l'assoggettamento all'imposta di registro delle cessioni di fabbricati strumentali per natura, eccettuate quelle poste in essere dall'impresa costruttrice o ristrutturatrice entro cinque anni dall'ultimazione dei lavori, nonché delle locazioni, anche finanziarie, dei predetti fabbricati. Pertanto, per esempio, l'impresa non costruttrice che, dopo l'entrata in vigore del DL 223/2006 (4 luglio 2006), ha venduto un fabbricato strumentale, ha emesso fattura esente dall'Iva e ha assolto, in sede di registrazione dell'atto di vendita, le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura proporzionale.

La legge n. 248 però, ha riformulato il contenuto delle predette disposizioni, con effetto dal 12 agosto 2006, prevedendo, in estrema sintesi, per le operazioni sui fabbricati strumentali in regime di impresa, il trattamento di esenzione dall'Iva, salva la ricorrenza di determinati presupposti e salva, comunque, l'opzione per l'imponibilità espressa dal cedente o locatore. Per effetto della mancata conversione, le norme originarie hanno perso efficacia fin dall'origine, per cui ai rapporti posti in essere durante la loro (provvisoria) vigenza tornano applicabili, in base ai principi costituzionali, le norme in vigore prima del 4 luglio 2006: nell'esempio di prima, la vendita dovrebbe essere assoggettata a Iva, con diritto al rimborso delle imposte proporzionali di registro, ipotecaria e catastale.

La norma transitoria del comma 292 rimedia a questa situazione, prevedendo una doppia possibilità: la conferma del trattamento applicato in base al DL 223 o, in alternativa, l'opzione per l'applicazione delle disposizioni introdotte dalla legge di conversione. La norma, infatti, oltre a fare salvi gli effetti prodotti dall'applicazione delle disposizioni del DL 223 non convertite, consente anche al cedente o locatore di optare per l'applicazione dell'Iva, ai sensi dei nn. 8) e 8-ter) dell'art. 10, come modificati dalla legge 248/2006. In caso di opzione, inoltre, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute secondo le regole introdotte dalla legge 248/2006, per cui:

- le cessioni scontano l'imposta di registro fissa di 168 euro e le imposte ipo-catastali del 4% (ridotte alla metà se è parte nell'atto un fondo immobiliare, un'impresa di leasing, una banca o un intermediario finanziario); l'eventuale eccedenza di imposta di registro pagata sarà compensata con i maggiori importi dovuti a titolo di imposte ipo-catastali, con diritto al rimborso dell'eventuale residua eccedenza;
- le locazioni scontano l'imposta di registro dell'1%.

Infine, viene stabilito che l'opzione, nelle ipotesi diverse da quelle rientranti nella disciplina del comma 10-quinquies dell'art. 35 del DL 223/2006 (che riguarda le locazioni in corso alla data del 4/7/2006, nonché, secondo la circolare 33/2006, quelle poste in essere dopo tale data, ma entro l'11 agosto 2006), dovrà essere comunicata nella dichiarazione annuale Iva che sarà presentata nel 2007 per il 2006.

## **Commi da 301 a 303 – NORME ANTIELUSIVE.**

### **Commi da 301 a 303.**

Con queste disposizioni vengono apportate le attese modifiche alle norme antielusive che condizionano la deducibilità, ai fini del reddito di impresa, delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con soggetti domiciliati in paesi a fiscalità privilegiata. Viene soppresso l'ultimo periodo del comma 11 dell'art. 110 del TUIR che subordina alla separata indicazione nella dichiarazione annuale la deducibilità di detti costi, prevedendo nel contempo l'obbligo di separata indicazione. In caso di violazione di questo obbligo, si applicherà la sanzione pecuniaria pari al 10% delle spese e componenti negativi in questione, fra un minimo di 500 e un massimo di 50.000 euro. Questa sanzione sarà applicabile anche alle violazioni commesse in passato, purché il contribuente fornisca la prova richiesta ai fini della deducibilità; resta ferma, in tal caso, anche la sanzione da 258 a 2.065 euro per l'inesattezza della dichiarazione.

### **Commi 304 e 305 – IVA.**

#### **Commi 304 e 305.**

Viene ammessa la detrazione dell'Iva sulle prestazioni alberghiere e sulle somministrazioni di alimenti e bevande in occasione della partecipazione a convegni, congressi e simili, erogate nei giorni di svolgimento della manifestazione.

Per l'anno 2007 la detrazione spetterà però limitatamente al 50% dell'imposta.

### **Comma 308 – RIMBORSI IVA.**

#### **Comma 308.**

Tra i contribuenti aventi diritto a richiedere il rimborso trimestrale, ai sensi dell'art. 38-bis, secondo comma, DPR 633/72, vengono inclusi anche i soggetti che si trovano nella condizione prevista dall'art. 30, terzo comma, lett. e), dello stesso DPR. Si tratta dei soggetti non residenti in Italia, che operano nel nostro paese attraverso un rappresentante fiscale ai sensi dell'art. 17, oppure previa identificazione diretta ai sensi dell'art. 35-ter.

Viene inoltre previsto che con decreti del ministro dell'economia saranno individuate, anche progressivamente, in relazione all'attività esercitata e alle tipologie di operazioni effettuate, le categorie di contribuenti per i quali i rimborsi di cui al primo e secondo comma del predetto art. 38-bis, cioè sia i rimborsi annuali sia i rimborsi trimestrali dell'Iva, sono eseguiti in via prioritaria entro tre mesi dalla richiesta. Sarà dunque tracciata una corsia privilegiata, riservata a determinate categorie di contribuenti fisiologicamente in credito d'Iva.

### **Comma 310 – TASSAZIONE FORFETARIA IRPEF.**

#### **Comma 310.**

Viene modificata la disposizione del comma 496 dell'art. 1 della legge n. 266/2005, al fine di escludere dalla tassazione forfetaria Irpef delle plusvalenze immobiliari delle persone fisiche quelle derivanti da cessioni di terreni edificabili.

### **Comma 311 – IMPOSTA DI PUBBLICITA'.**

#### **Comma 311.**

Con apposito regolamento interministeriale, da emanare entro il 31 marzo 2007, potranno essere individuate le attività per le quali l'imposta sulla pubblicità è dovuta solo sulla superficie dell'insegna che supera cinque metri quadrati. Un'integrazione in tal senso (e una conseguente modifica di adattamento) viene apportata all'art. 17 del Dlg. N. 507/93.

#### **Comma 319 – BADANTI.**

##### **Comma 319.**

Con riferimento alle spese sostenute dal prossimo 1° gennaio 2007 viene ammessa la detrazione del 19% degli oneri per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana per un importo non superiore ad euro 2.100 (sconto massimo effettivo di euro 399), ed a condizione che il reddito complessivo non sia superiore a 40 mila euro. Su tutte le predette spese si avrà diritto alla detrazione anche se sostenute per le persone fiscalmente a carico (art. 12 TUIR).

#### **Comma 324 – AUTOVEICOLI.**

##### **Comma 324.**

In relazione ai veicoli dati in uso ai dipendenti, si stabilisce che l'elevazione dal 30 al 50% della quota costituente reddito di lavoro, disposta dal DL 262/2006, contrariamente a quanto previsto dal decreto, ha effetto dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 3 ottobre 2006. Viene inoltre stabilito che obiettivo prioritario della revisione delle misure restrittive in materia di deduzione dei costi dei veicoli, introdotte dal decreto stesso per compensare gli effetti della sentenza della Corte di Giustizia del 14/09/2006, che dovrà essere disposta con apposito regolamento in base all'evoluzione della vicenda Iva, sarà la modifica dell'elevazione del benefit per i dipendenti.

#### **Comma 325 - INTERMEDIAZIONI.**

##### **Comma 325.**

Recependo tempestivamente le disposizioni dell'art. 44 della direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006, il nuovo Testo unico comunitario dell'Iva che dal 1° gennaio 2007 sostituisce la sesta direttiva del 1977, inserisce nel quarto comma dell'art. 7 del DPR 633/72 la lettera f-quinquies), al fine di disciplinare in modo specifico la territorialità delle prestazioni di intermediazione (relative a operazioni diverse da quelle della lettera d) dello stesso quarto comma e da quelle dei commi 5 e 6 dell'art. 40 DL 331/93). La nuova disposizione generalizza, in pratica, il criterio indicato nell'art. 40, comma 8 del DL 331/93, prevedendo che dette prestazioni di intermediazioni si considerano effettuate in Italia quando la sottostante operazione (ossia l'operazione «intermediata») è ivi effettuata (per esempio, una cessione di beni in Italia), salvo che non siano commissionate da un soggetto passivo stabilito in un altro stato membro della UE; prevede, inoltre, che tali prestazioni si considerano «in ogni caso» effettuate in Italia se il committente è ivi soggetto passivo di imposta. Quest'ultima previsione non sembra del tutto esatta, poiché l'attrazione nel territorio dello stato delle prestazioni commissionate da soggetti passivi stabiliti in Italia dovrebbe valere quando l'operazione intermediata è effettuata in un altro stato membro della UE (come in effetti si legge sia nella direttiva sia nel citato art. 40 comma 8), mentre l'espressione «in ogni caso» parrebbe abbracciare anche l'ipotesi dell'operazione effettuata fuori della UE (la cui intermediazione resta invece extraterritoriale).

#### **Comma 326 – SOCIETA' DI COMODO.**

##### **Comma 326.**

Nel quadro dell'attenuazione della stretta sulle società di comodo, la norma in esame riduce i coefficienti per la verifica della condizione di non operatività relativamente ai beni situati in comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti. Più precisamente, passa all'1% il coefficiente di cui alla lettera a) dell'art. 30, legge n. 724 (valore delle partecipazioni), e al 10% quello di cui alla lettera c) (altre immobilizzazioni).

#### **Comma 330 – IMMOBILI.**

##### **Comma 330.**

Correggendo il DL 223/2006, che ha esteso il trattamento di esenzione dall'Iva nel settore immobiliare, la norma della finanziaria ripristina, per alcune operazioni, l'imponibilità, al fine di consentire alle imprese che le pongono in essere il diritto alla detrazione dell'imposta pagata «a monte».

In particolare, torna ad applicarsi l'Iva:

- sulle locazioni di abitazioni effettuate, in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata, dalle imprese costruttrici o da quelle che hanno realizzato interventi di recupero di cui all'art. 31, lett. c), d) ed e) della Legge n. 457/78, a condizione che la locazione avvenga entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento di recupero e che il relativo contratto abbia durata non inferiore a quattro anni; su queste locazioni l'imposta si applicherà con l'aliquota del 10% (prevista dal comma successivo);
- sulle cessioni dei predetti fabbricati abitativi, già locati per un periodo non inferiore a quattro anni in attuazione di programmi di edilizia residenziale convenzionata, anche se effettuate dopo quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento.

### **Comma 337 – ELENCO CLIENTI E FORNITORI.**

#### **Comma 337.**

Il DL 223/2006 ha reintrodotta, a partire dal 2007 per il 2006, l'obbligo di presentare annualmente all'Agenzia delle Entrate l'elenco dei clienti e quello dei fornitori, sui quali occorre indicare, tra l'altro, il codice fiscale dei soggetti. La norma della Finanziaria stabilisce che, per l'anno 2006, l'elenco da presentare entro il 29 aprile 2007 si considera correttamente compilato anche se viene indicata la partita Iva, anziché il codice fiscale, del fornitore. Va ricordato che analoga precisazione era già stata fornita dall'Agenzia delle Entrate con riferimento all'elenco clienti 2006.

### **Commi da 344 a 351 – RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI.**

#### **Comma 344.**

Per le spese di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

#### **Comma 345.**

55% di detrazione per le spese relative a interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti coperture, pavimenti e finestre comprensive di infissi. Il limite massimo di detrazione è pari a 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m<sup>2</sup>K. Le regole tecniche sono abbinate alla Finanziaria.

#### **Comma 346.**

Agevolate al 55% anche le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. Il valore massimo detraibile è pari a 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

#### **Comma 347.**

Gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, permettono di usufruire della detrazione del 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

#### **Comma 348.**

La detrazione fiscale per gli interventi di risparmio energetico è concessa con le modalità previste per le ristrutturazioni edilizie. Tuttavia sono previsti dei limiti ulteriori che si riferiscono alla specificità degli interventi. In primo luogo, la rispondenza dell'intervento ai previsti requisiti è asseverata da un tecnico abilitato, che risponde civilmente e penalmente dell'asseverazione. In secondo luogo, l'acquisizione da parte del contribuente della certificazione energetica dell'edificio, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, rilasciata dalla regione o dall'ente locale, ovvero, negli altri casi, un «attestato di qualificazione energetica», predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, o dell'unità immobiliare ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione. L'attestato di qualificazione energetica comprende anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche dell'edificio o dell'unità immobiliare, a seguito della loro eventuale realizzazione. Le spese per la certificazione energetica, ovvero per l'attestato di qualificazione energetica, rientrano negli importi detraibili.

#### **Comma 349.**

Le regole tecniche cui fare riferimento per l'attuazione degli interventi agevolati si rinvencono nelle definizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 28 febbraio 2007, sono dettate le disposizioni attuative.

#### **Comma 350.**

Il permesso di costruire per gli edifici di nuova costruzione è rilasciato solo se per gli immobili progettati è prevista l'installazione dei pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica che garantiscano una produzione energetica non inferiore a 0,2 kw per ciascuna unità abitativa.

#### **Comma 351.**

I nuovi edifici con basso fabbisogno energetico beneficeranno di un contributo sui costi aggiuntivi. Hanno diritto a un aiuto del 55% gli extra costi sostenuti per limitare il fabbisogno energetico del 50% degli immobili rispetto alle tabelle riportate nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Rientrano nei lavori agevolabili gli interventi di realizzazione di nuovi edifici o nuovi complessi di edifici, di volumetria complessiva superiore a 10.000 metri cubi, con data inizio lavori entro il 31 dicembre 2007 e termine entro i tre anni successivi. Rientrano altresì i lavori di condizionamento estivo e l'illuminazione, incluse le maggiori spese di progettazione.

#### **Commi da 387 a 388 – RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE.**

##### **Comma 387.**

Detrazione per il recupero del patrimonio edilizio prorogata a tutto il 2007. La percentuale di agevolazione riguarda il 36% delle spese sostenute, nel limite di 48.000 euro per unità immobiliare.

##### **Comma 388.**

La detrazione del 36% per le spese di recupero del patrimonio edilizio spetta a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura.

Alle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio, così come definiti dall'art. 31 della Legge 457/78, effettuati sui fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, fatturate nel 2007, è estesa l'applicazione dell'aliquota Iva del 10%.

#### **Commi 396 e 397 – AUTOTRASPORTO.**

##### **Comma 396.**

Le somme versate a titolo di contributo al Servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore adibiti a

trasporto merci, di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate, fino alla concorrenza di 300 euro per ciascun veicolo, possono essere utilizzate in compensazione dei versamenti effettuati dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, nel limite di spesa di 75 milioni di euro; in tal caso, la quota utilizzata in compensazione non concorre alla formazione del reddito di impresa ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (codice tributo 6793).

**Comma 397.**

Per il periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006 è valida la deduzione forfetaria di spese non documentate che spetta anche per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del comune in cui ha sede l'impresa, per un importo pari al 35% di quello spettante per i medesimi trasporti nell'ambito della regione o delle regioni confinanti.

**Comma 398 - TRANSFRONTALIERI.**

**Comma 398.**

Anche per il 2007 i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera e in altri paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello stato concorrono a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 8.000 euro.

**Comma 399 – CONTRIBUTI DI ASSISTENZA SANITARIA.**

**Comma 399.**

Per l'anno 2007 è fissato in 3.615,20 euro la franchigia valida per la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente, relativamente ai contributi di assistenza sanitaria, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del Testo unico delle imposte sui redditi.

**Comma 400 – ASILI NIDO.**

**Comma 400.**

Detrazioni per asili nido valide anche per le rette pagate nel 2006. Le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio ospitato negli stessi, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19%.

**Commi da 401 a 403 – SPESE PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE FISSA E MOBILE.**

**Comma 401.**

Deducibilità dal reddito di impresa dell'80% dei costi dei cellulari. Le quote d'ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1 dell'articolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono deducibili nella misura dell'80%. La percentuale di deduzione arriva al 100% per gli oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte di imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo.

**Comma 402.**

Deduzione all'80% anche per i professionisti in riferimento alle quote d'ammortamento, ai canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1 dell'articolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

### **Comma 403.**

Aumento della deduzione all'80% valida a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006. Per lo stesso periodo d'imposta, nella determinazione dell'acconto dovuto ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive, si assume quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata se le nuove regole fossero state già in vigore.

### **Commi da 755 a 766 - TFR.**

#### **Commi da 755 a 762.**

Sono le disposizione che disciplinano l'istituzione del neo «fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto lavoro», un fondo statale affidato alla gestione dell'Inps. Si stabilisce (comma 755) che finalità del nuovo fondo è quella di garantire ai lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione del TFR per la quota corrispondente ai versamenti effettuati dai datori di lavoro al fondo medesimo. La disciplina sarà in vigore dal prossimo anno e prevede (comma 756) che, con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2007, le imprese che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti provvedano a versare al fondo di tesoreria un contributo pari al TFR determinato secondo le regole del codice civile (art. 2120), al netto del contributo dovuto al fondo di garanzia del TFR (legge n. 297/1982). Il TFR interessato è quello inoptato, cioè quello che sarebbe dovuto restare in mano alle aziende in quanto non destinato, in qualunque modo, alla formazione di una pensione integrativa. Il TFR andrà versato mensilmente dai datori di lavoro secondo le modalità che il ministero del lavoro dovrebbe fissare con apposito decreto entro un mese dall'entrata in vigore della Finanziaria (comma 757). La liquidazione del TFR e delle relative anticipazioni al lavoratore sarà effettuata, sulla base di un'unica domanda, presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro.

Le risorse che affluiranno al neo Fondo di tesoreria sono destinate (comma 758-759 e 761-762), negli importi fissati da apposita tabella allegata alla Finanziaria, al finanziamento dei relativi interventi. Lo schema di ripartizione delle risorse del Fondo e la relativa assegnazione ai singoli interventi andranno trasmessi anche alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle commissioni competenti per materia per le conseguenze di carattere finanziario. Viene previsto, ancora (comma 760), che entro il 30 settembre di ogni anno il Ministero del lavoro di concerto con il Ministero dell'economia, presenti al Parlamento una relazione contenente i dati relativi alla costituzione e ai rendimenti delle forme pensionistiche complementari, quantificando altresì le adesioni alle medesime forme specificando dettagliatamente la consistenza finanziaria e le modalità di utilizzo del fondo di tesoreria. Nella prima relazione (che, evidentemente, andrà tenuta entro il 30 settembre 2007), inoltre, è previsto che il ministro del lavoro riferisca anche sulle condizioni tecnico-finanziarie necessarie per la costituzione di un'eventuale apposita gestione Inps, alimentata con il TFR, dei trattamenti aggiuntivi a quelli della pensione obbligatoria definendo un apposito fondo di riserva.

#### **Commi da 764 a 766.**

Il comma 764 estende le agevolazioni previste a favore delle imprese i cui lavoratori dipendenti versino il TFR ai fondi pensione all'ipotesi di trasferimento del TFR al neo fondo di tesoreria, quale misura di compensazione dei costi sopportati nell'una o nell'altra ipotesi di smobilizzo del TFR. Si tratta, in particolare, dell'incentivo fiscale della deduzione dal reddito d'impresa per un importo pari al 4% (6% per le imprese con meno di 50 addetti) del TFR che viene destinato alla previdenza integrativa o al fondo di tesoreria; dell'esonero dal versamento del contributo al Fondo di garanzia (articolo 2 della legge n. 297/1982), in misura pari alla stessa percentuale del TFR che è conferito ai fondi pensione o al neo fondo di tesoreria; dell'ulteriore agevolazione della riduzione del costo del lavoro, in misura e tempi stabiliti dalla tabella allegata al DL n. 203/2005, convertito dalla legge n.248/2005. Il comma 766, a tal fine, modifica la predetta tabella per riconoscere la riduzione del costo del lavoro anche nell'ipotesi di versamento del TFR al neo fondo di tesoreria. Si tratta, in particolare, di

un esonero contributivo (uno sgravio) da applicare, nell'ordine, prioritariamente ai contributi dovuti per assegni familiari, per maternità e per disoccupazione ed escludendo in ogni caso il contributo dovuto al Fondo di garanzia per il TFR.

Il comma 765 autorizza, per l'anno 2007, la spesa di 17 milioni di euro al fine della realizzazione di campagne informative, a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri, volte a promuovere adesioni consapevoli alle forme pensionistiche complementari, nonché per fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione delle procedure di espressione delle volontà dei lavoratori. Infine, viene affidato a un apposito decreto interministeriale (lavoro ed economia), sentita la Covip, la definizione delle modalità di attuazione delle procedure di espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione del TFR maturando nonché dell'istituzione della forma pensionistica residuale presso l'Inps.

### **Commi da 770 a 772 – CONTRIBUTI “PARASUBORDINATI”.**

#### **Commi da 770 a 772.**

Dal 1° gennaio 2007, l'aliquota pensionistica per gli iscritti alla gestione separata (parasubordinati), che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al 23%. Per i rimanenti iscritti alla medesima gestione l'aliquota suddetta è stabilita in misura pari al 16%.

La norma di salvaguardia contenuta nel comma 772 (con l'intento di non far scaricare sui lavoratori il rialzo delle aliquote) prevede che l'incremento contributivo non possa in ogni caso determinare una riduzione del compenso netto percepito dal collaboratore di entità superiore a 1/3 dell'aumento dell'aliquota. A tal fine, si assume a riferimento il compenso netto mensile già riconosciuto alla data del 1° gennaio 2007, in caso di rapporti in essere alla medesima data, ovvero il compenso netto mensile riconosciuto sulla base dell'ultimo contratto stipulato dal lavoratore con il medesimo committente. In ogni caso, i compensi corrisposti ai lavoratori a progetto devono essere proporzionati alla quantità e qualità del lavoro eseguito e devono tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per prestazioni di analoga professionalità, anche sulla base dei contratti collettivi nazionali di riferimento.

### **Commi da 889 a 891 – DISTRETTI.**

#### **Commi da 889 a 891.**

Forte spinta agli incentivi per i distretti produttivi. Con la Finanziaria potrà essere riconosciuto un contributo statale a progetti in favore dei distretti produttivi adottati dalle regioni, per un ammontare massimo del 50% delle risorse pubbliche complessivamente impiegate in ciascun progetto. Questo anche in assenza del decreto del ministro dell'economia e delle finanze attuativo delle misure previste dalla Finanziaria 2006. Un apposito decreto concertato sarà chiamato ad invidiare i progetti regionali ammessi al beneficio ed i relativi oneri per il bilancio dello stato ed eventuali ulteriori progetti di carattere nazionale. Si tratta pertanto di una corsia preferenziale per i distretti produttivi, che permette di appoggiarsi alla normativa regionale per finanziare tali entità, in mancanza della relativa normativa nazionale.

### **Commi 1175 e 1176 – DURC.**

#### **Commi 1175 e 1176.**

La concessione di tutti i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale saranno subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro del Documento unico di regolarità contributiva (Durc), fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali.

La riforma entrerà in vigore il 1° luglio 2007, e un decreto del Ministro del lavoro da emanarsi entro il 31 marzo 2007, sentiti gli Istituti previdenziali interessati e le parti sociali, dovrà definire le modalità di rilascio, i contenuti analitici del Durc, nonché le tipologie delle irregolarità di natura previdenziale ed in materia antinfortunistica non ostante al rilascio del documento.

Fino all'emanazione del suddetto decreto sono fatte salve le disposizioni speciali in materia di certificazione di regolarità contributiva in edilizia e agricoltura.

### **Comma 1234 – 5 PER MILLE.**

#### **Comma 1234.**

Anche il prossimo anno si potrà destinare una quota del gettito Irpef al cosiddetto 5 per mille; ma i destinatari si sono ridotti notevolmente. Infatti, il contribuente potrà scegliere di destinare tali fondi solo al sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni riconosciute che operano nei settori indicati all'articolo 10, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 460/1997 (tra cui assistenza sanitaria, istruzione, sport dilettantistico e tutela patrimonio storico-artistico). Inoltre, i contribuenti potranno indicare quali beneficiari anche gli enti per la ricerca scientifica e dell'università e gli enti della ricerca sanitaria. Come si evince, rispetto all'anno precedente tra i beneficiari non sono compresi i comuni.

### **Comma 1324 – DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA PER SOGGETTI NON RESIDENTI.**

#### **Comma 1324.**

Per i soggetti non residenti, le detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, spettano per gli anni 2007, 2008 e 2009, a condizione che gli stessi dimostrino, con idonea documentazione, individuata con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, al limite di cui al suddetto articolo 12, comma 2, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato, e di non godere, nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari.

### **Comma 1325 e 1326 – DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA PER I CITTADINI EXTRACOMUNITARI.**

#### **Comma 1325.**

Per i cittadini extracomunitari che richiedono, sia attraverso il sostituto d'imposta sia con la dichiarazione dei redditi, le detrazioni per carichi di famiglia, la documentazione può essere formata da:

- a) documentazione originale prodotta dall'autorità consolare del Paese d'origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio;
- b) documentazione con apposizione dell'apostille, per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961;
- c) documentazione validamente formata dal Paese d'origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all'origine dal consolato italiano del Paese d'origine.

#### **Comma 1326.**

La richiesta di detrazione, per gli anni successivi a quello di prima presentazione della documentazione di cui al comma 1325 deve essere accompagnata da dichiarazione che confermi il perdurare della situazione certificata ovvero da una nuova documentazione qualora i dati certificati debbano essere aggiornati.